

# SUPPLEMENTO

## AL N. 22

# DEL GIORNALE LA CONCORDIA

### NAPOLI 19 GENNAIO

Il giorno 19 vennero qui pubblicati i seguenti sovrani provvedimenti.

FERDINANDO II. ecc. ecc.

Dopo di avere col nostro real decreto de' 13 agosto 1847 provveduto al ben essere de' nostri amatissimi popoli con l'abolizione del dazio sul macino, con la diminuzione di quello sul sale nei nostri reali domini al di qua del Faro, e con altri disgravi nella Sicilia, noi ci proponevamo di portare utili miglioramenti nella grande amministrazione dello stato.

Noi abbiamo considerato che le nostre leggi, le istituzioni civili e le garanzie che i nostri augusti predecessori avevano concesse, contengono tutti i germi della pubblica prosperità.

Se non che questo istesse civili istituzioni possono ricevere dei miglioramenti, perocchè è questa la condizione delle umane cose.

Per tali considerazioni di nostra piena e spontanea volontà ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Alle attribuzioni accordate alle consulte di Napoli e di Sicilia con la legge organica del 14 giugno 1824 aggiungiamo le seguenti:

1. Di dar parere necessario sopra tutti i progetti di leggi e regolamenti generali.

2. Di esaminare e dar parere rispettivamente sugli stati discussi generali delle reali tesorerie dei reali domini di qua e di là dal Faro, sugli stati discussi provinciali e quelli comunali, di cui per legge è a noi riservata l'approvazione, sulle imposizioni dei dazi comunali e sulle tariffe di esati.

3. Sull'amministrazione ed ammortizzazione del debito pubblico.

4. Sui trattati di commercio, e sulle tariffe doganali.

5. Sui voti emessi da consigli provinciali a termini dell'articolo 30 della legge del 12 dicembre 1816.

6. Sugli affari qui annunziati i ministri a portafoglio non potranno portare a noi proposizioni in consiglio, senza aver prima sentito i pareri della consulta.

Art. 2. I consigli provinciali di Napoli e di Sicilia, da cui le provincie giusta la legge del 12 dicembre 1816 sono rappresentate, godono tra noi da lungo tempo di preziosi privilegi. A noi piace aggiungervi i seguenti:

1. L'amministrazione dei fondi provinciali è affidata ad una deputazione che i consigli provinciali nella loro annua riunione nomineranno, ed alla quale ne sarà affidata l'amministrazione sotto la presidenza dell'intendente.

2. Gli atti dei consigli provinciali preveduti nell'articolo 30 della legge del 12 dicembre 1816 ed i loro stati discussi dopo la sovrana approvazione, saranno resi pubblici per la stampa.

Art. 3. Volendo noi affidare agli stessi comuni di Napoli e di Sicilia l'amministrazione dei loro beni per quanto sia compatibile col potere sempre riservato al governo per la conservazione del patrimonio dei comuni, vogliamo che la consultazione generale ci presenti un progetto che deve avere per basi:

1. La libera elezione dei decurioni conferita agli elettori.

2. Ogni attribuzione deliberativa concessa ai consigli comunali.

3. Ogni incarico di esecuzione affidato ai sindaci.

4. La durata della "carica dei" cancellieri comunali.

Art. 4. Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio dei ministri ed il luogotenente generale dei nostri domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione di queste nostre sovrane disposizioni.

Napoli 18 gennaio 1848.

Firmato — FERDINANDO

Per Copia conforme.

Il Consigliere Ministro di Stato

Presidente interino

del Consiglio dei Ministri

Firmato — MARCHESE PIETRACATELLA.

FERDINANDO II, ecc.

Veduta la legge dell'8 dicembre 1816, che dopo essersi nel Congresso di Vienna confermata e riconosciuta da tutte le Potenze la riunione delle due Sicilie in un sol regno, stabilì delle regole fondamentali per l'amministrazione dei Nostri Stati;

Veduta la legge degli 11 dicembre 1816, con la quale i privilegi anticamente concessi ai Siciliani furono messi d'accordo con la unità delle istituzioni politiche, che in forza dei Trattati di Vienna costituir dovevano il diritto politico del Regno delle due Sicilie;

Veduto l'atto Sovrano di questo giorno con il quale abbiamo di nostra spontanea volontà date delle benefiche disposizioni per i Nostri popoli di Napoli e di Sicilia;

Volendo dippiù che la Sicilia continui a godere di tutti i vantaggi di un'amministrazione distinta e separata da quella di Napoli;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le leggi degli 8 e 11 dicembre 1816 sono richiamate nel loro pieno vigore.

Art. 2. Il Decreto del 31 ottobre 1837 per la promiscuità di cariche e d'impieghi è abrogato.

Art. 3. Confermiamo per sempre la reciproca indipendenza giudiziaria dei Nostri Domini di qua e di là dal Faro, ed in conseguenza le cause ordinarie dei Siciliani continueranno ad essere giudicate sino all'ultimo appello dai Tribunali di Sicilia. Del pari continueranno in Sicilia la suprema Corte di Giustizia e la Gran Corte de' Conti, uguali a quelle di Napoli.

Art. 4. L'amministrazione della Sicilia continuerà ad essere separata, come lo è stato sinora, da quella dei Nostri Reali Domini al di qua dal Faro.

Art. 5. Tutti gl'impieghi, tutte le cariche in Sicilia saranno d'oggi innanzi occupate dai soli Siciliani, come nella parte continentale del Regno dai soli Napoletani.

Per non portare un disordine nei diversi rami di amministrazione, la promiscuità attuale d'impieghi e di cariche dovrà cessare nel più breve tempo possibile da non oltrepassare quattro mesi.

E per le cariche ecclesiastiche tosto che gli attuali titolari cesseranno di occuparle.

Art. 6. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato, Presi-

dente Interino del Consiglio dei Ministri, e tutti i nostri Ministri sono incaricati della esecuzione di queste Nostre Sovrane disposizioni.

Napoli, 18 gennaio 1848.

Firmato come sopra.

FERDINANDO II, ecc.

Veduta la Legge organica della Consulta Generale del 14 giugno 1824;

Volendo che la discussione degli affari rimessi al suo parere proceda con maggiore speditezza e maturità;

Ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono istituiti dei Consultori in servizio straordinario.

Art. 2. Allorchè la Nostra Residenza sarà nei Nostri Domini al di qua dal Faro saranno di diritto Consultori straordinari il Presidente della Suprema Corte di Giustizia, il Presidente della Gran Corte dei Conti, il Presidente della Gran Corte Civile, i Direttori Generali, il Presidente della Pubblica Istruzione, il Soprintendente della pubblica salute, ed altri che crederemo opportuni fra i Nostri sudditi dei Nostri Reali Domini di qua e di là del Faro.

Nel caso poi che la Nostra Residenza avrà luogo nei Nostri Reali Domini al di là del Faro, saranno del pari di diritto Consultori straordinari il Presidente della Suprema Corte di Giustizia in Palermo, il Presidente della Gran Corte dei Conti, il Presidente della Gran Corte Civile, il Giudice di Monarchia, il Presidente della pubblica Istruzione, i Direttori Generali, il Soprintendente di pubblica salute, ed altri che crederemo opportuni fra i sudditi dei Nostri Reali Domini di qua e di là del Faro.

Art. 3. Il nostro Consigliere di stato Presidente della consulta generale del Regno è autorizzato a chiamare alle sessioni delle commissioni delle consulte, e della consulta generale i cennati consultori straordinari, che vi avranno voto al pari dei consultori ordinari.

Art. 4. Ogni consiglio provinciale del Regno alla fine delle sue sessioni ci presenterà una terna tra i principali proprietari che trovansi nello esercizio di consiglieri provinciali, li riserbata di prescegiere un consigliere provinciale per ciascuna provincia per intervenire nella consulta in tutte le discussioni riguardanti l'amministrazione delle rispettive provincie.

Art. 5. I ministri segretari di stato a portafoglio potranno, ove lo credono necessario, intervenire nelle sessioni di consulta. Essi occuperanno il posto immediato dopo il Presidente generale della consulta.

Art. 6. Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio dei ministri, tutt' i nostri ministri, ed il luogotenente generale nei reali domini di là del Faro, sono incaricati della esecuzione di queste nostre sovrane disposizioni.

Napoli 18 gennaio 1848.

Firmato come sopra.

FERDINANDO II ecc.

Art. 1. Nominiamo nostro luogotenente generale in Sicilia il reale principe conte di Aquila nostro amatissimo fratello.

Art. 2. Destiniamo ministro alla sua immediazione il

consigliere ministro di stato D. Antonio Lucchesi Palli principe di Campofranco.

Art. 3. Nominiamo direttore dell'interno, affari esteri, agricoltura, commercio, e lavori pubblici il duca di Montalbo, al quale accordiamo il grado ed onore di ministro.

Art. 4. Nominiamo direttore delle finanze, ed affari ecclesiastici l'avvocato generale della gran corte de' conti D. Giuseppe Buongiardino.

Art. 5. Nominiamo direttore di grazia e giustizia, e polizia il consultore D. Giovanni Cassini.

Art. 6. I direttori qui nominati conserveranno i soldi ed averi che in atto godono.

Art. 7. Il nostro consigliere ministro di Stato presidente interino del consiglio dei ministri, tutti i nostri ministri, ed il luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione di queste nostre sovrane disposizioni.

Napoli 18 gennaio 1848.

*Firmato come sopra.*

#### FERDINANDO II, ECC.

Volendo stabilire in tutto il regno un compiuto ed uniforme sistema di revisione della stampa sia dei reali domini, sia dall'estero immessa, non che delle incisioni ed altri consimili lavori e delle produzioni teatrali d'ogni specie, e volendo toglier di mezzo tutto ciò che di arbitrario abbia potuto col tempo introdursi nella pratica finora osservata, e confidar però il novello sistema di revisione ad apposite commissioni di chiari e distinti uomini di lettere, ed in siffatta guisa agevolare l'incremento delle opere utili e d'ingegno;

Letti tutti i decreti e regolamenti in varii tempi emanati sull'obbietto;

Veduto il relativo lavoro ed il parere della consulta generale del regno;

Ed udito infine il nostro consiglio ordinario di stato; Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Verrà formata una commissione superiore in Napoli sotto la dipendenza diretta del nostro ministro segretario di stato, dell'agricoltura e commercio incaricato della pubblica istruzione per l'esame preventivo della stampa di tutte le specie che si pubblicheranno ne' nostri reali domini e di quelle che si introdurranno dall'estero, e del pari de' rami, figure e litografie, e d'ogni sorta di produzioni teatrali.

La detta Commissione sarà composta di venti revisori, siano ecclesiastici, siano laici, e preseduta dal presidente della pubblica istruzione. Ed in Palermo anche una commissione superiore sarà istituita e composta di dodici revisori ecclesiastici o laici preseduta benanche dal presidente della pubblica istruzione ivi già stabilita.

Ed altresì per ciascuna provincia de' nostri reali domini di qua e di là dal Faro sarà formata egualmente nel capoluogo una commissione dipendente dalle due commissioni superiori composta da cinque revisori siano ecclesiastici siano laici, da un distinto ecclesiastico che ne sarà il vice presidente, e presieduta dall'intendente.

Art. 2. Per deliberare nelle commissioni dovrà esser presente la metà almeno de' componenti, cioè dieci della commissione superiore in Napoli, e sei nella commissione superiore in Palermo. Nelle commissioni provinciali tre dovranno esser presenti per deliberare.

Art. 3. Sono eccettuate dalla revisione delle Commissioni (e sarà serbato il sistema usato finora) le così dette memorie intorno ad affari pendenti presso la consulta generale e presso i collegii giudiziarii ed amministrativi del regno, ed al numero de' revisori prescritto per le due commissioni superiori saranno aggiunti due o più soggetti per la periodica revisione de' giornali esteri e del regno, come per la pubblicazione di ogni manifesto, avviso, o altro foglio di stampa.

Art. 4. I revisori tanto delle commissioni superiori in Napoli e Palermo, quanto delle commissioni ne' capoluoghi delle provincie saranno da noi scelti e nominati sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato, dell'agricoltura e del commercio incaricato della pubblica istruzione. Per la revisione teatrale vi sarà una speciale delegazione, e quei revisori che ne saranno incaricati, dovranno assistere a tutte le prime rappresentazioni teatrali. Non si possono dare spettacoli nelle provincie che non sieno permessi nella capitale, ed in caso di qualche produzione nuova, non verrà rappre-

sentata senza essersi preventivamente esaminata dai revisori de' teatri della capitale.

Art. 5. La durata dell'ufficio di revisore sarà per ora biennale, potendo essere dopo il biennio confermato nell'ufficio medesimo.

Art. 6. È permessa la stampa di qualunque scritto, non esclusi quelli che trattano di materie di pubblica amministrazione, mediante la precedente autorizzazione dell'autorità incaricata della revisione.

L'autorizzazione verrà concessa per la stampa di tutte le opere o scritti che non offendano la religione e i suoi ministri, e la pubblica morale, i dritti, e le prerogative della sovranità, il governo, la forma di esso ed i suoi funzionarii, la dignità, e le persone de' regnanti, anche stranieri, le loro famiglie e i loro rappresentanti, e l'onore de' privati cittadini, e che non possano pregiudicare il regolare andamento del governo ne' suoi rapporti, così interni che esterni.

Art. 7. Gli atti del governo non potranno essere riferiti prima della loro ufficiale pubblicazione.

Art. 8. Per l'istituzione dei giornali o altre pubblicazioni periodiche, sia che trattino di cose amministrative, sia che contengano articoli politici, o altre materie qualunque, sarà necessaria l'autorizzazione del nostro ministro segretario di stato dell'agricoltura e del commercio, incaricato della pubblica istruzione, che egli darà dopo aver preso i nostri ordini.

La stessa autorizzazione sarà necessaria ai concessionarii per cedere ad altri la concessione ottenuta, a pena della nullità della cessione.

Art. 9. La domanda di autorizzazione per istituire giornali dovrà essere corredata da un programma nel quale dovranno essere indicati il titolo del giornale, le materie da trattarsi, i mezzi di sostenere l'impresa, la persona che assumerà la direzione, il nome de' principali collaboratori, il numero delle periodiche pubblicazioni, e la quantità dei fogli di ciascuna di esse.

Art. 10. Il direttore di ogni giornale sarà esclusivamente responsabile dell'adempimento delle condizioni imposte da questa legge. Prima della pubblicazione del giornale sarà egli obbligato a depositare nella real cassa di ammortizzazione la somma che verrà determinata nell'atto di autorizzazione. La quale somma non potrà essere minore di ducati quattrocento, nè maggiore di ducati ottocento.

I giornali puramente scientifici o letterarii sono dispensati dal deposito.

Art. 11. Le opere o gli scritti da pubblicarsi saranno presentati agli uffizii delle rispettive commissioni.

Art. 12. Uno de' membri assumerà l'esame del manoscritto, e vedendo non poterne esser dubbia l'approvazione, vi apporrà la sua firma in segno di autorizzazione, in caso diverso ne riferirà alla commissione, la quale statuirà a maggioranza di voti.

Art. 13. Per ogni scritto che contenga articoli di politica, sarà sempre necessaria l'autorizzazione della commissione a proposta del revisore delegato.

Art. 14. Un'opera rigettata da un ufficio di revisione non potrà essere presentata ad un'altra commissione; l'approvazione che se ne ottenesse sarà di nessun effetto; e però la commissione da cui un'opera o uno scritto sia stato rigettato, ne passerà avviso a tutte le altre commissioni.

Art. 15. L'approvazione data dalle commissioni di revisione nel modo che è stato detto non recherà pregiudizio alle azioni di qualunque natura che pel fatto della seguita pubblicazione potesse competere ai terzi contro l'autore, o pubblicatore dell'opera o scritto approvato.

Art. 16. Il proprietario della stamperia dalla quale verranno pubblicate con le stampe un'opera od uno scritto qualunque senza la richiesta approvazione, incorrerà nelle pene stabilite dalle leggi penali.

Art. 17. Il direttore di un giornale che pubblicherà in esso un articolo non approvato sulle materie delle quali con la presente legge è permessa la stampa, sarà condannato ad una multa da estendersi secondo le circostanze da cinquanta a duecento ducati.

In caso di recidiva sarà egli altresì condannato al carcere da quindici giorni a due mesi, ed alla sospensione della pubblicazione del giornale, da durare per un tempo non minore di sei mesi, non maggiore di un anno.

Ed in caso di novella recidiva, la condanna si estenderà inoltre alla soppressione del giornale, ed alla inhabilitazione del condannato a dirigerne altri.

Se poi l'articolo pubblicato riguardasse alcuna delle materie delle quali è vietata la stampa, e di cui è parola nella seconda parte dell'articolo 6., oltre la perdita della cauzione per la soppressione del giornale, il direttore dello stesso sarà tenuto inabile a dirigerne altro.

Art. 18. Se la multa di che nell'articolo precedente, non sarà pagata entro otto giorni dal dì della notificazione della condanna, il pagamento di quella avrà luogo sulla somma depositata ai termini dell'articolo 10, e finchè il deposito non sarà reintegrato, la pubblicazione del giornale sarà sospesa.

Art. 19. Chiunque pubblicherà, o farà pubblicare un'opera o uno scritto non approvato col mezzo d'una stampa clandestina, o con qualunque meccanismo sostituito alla stampa, sarà punito ai termini delle leggi penali.

Art. 20. Alla stessa pena con adeguata proporzione ai casi ed alle circostanze, saranno condannati coloro che in qualunque modo si saranno resi complici delle trasgressioni di che nel precedente articolo.

Art. 21. Ne' casi previsti negli articoli 17 e 18 saranno confiscate tutte le copie complete, od incomplete, stampate in contravvenzione alle prescrizioni di questa nostra legge.

Art. 22. Nel caso previsto dall'articolo 19 si perderanno il torchio o i torchi, i caratteri, ed ogni altro strumento di cui siasi fatto uso per la trasgressione.

Art. 23. Ove l'opera stampata contenga alterazioni del manoscritto stato approvato, il trasgressore soggiacerà alle pene prescritte per la pubblicazione di opere non approvate.

Art. 24. Indipendentemente dalle pene stabilite nei precedenti articoli, resterà salva al ministero pubblico e ad ogni interessato l'azione penale o civile che potesse loro competere in riguardo alla natura delle cose contenute nell'opera o scritti pubblicati senza approvazione.

Art. 25. Le contravvenzioni alla presente legge apparterranno alla cognizione dei tribunali ordinarii.

Art. 26. Oltre il numero delle copie da darsi per ogni pubblicazione fatta col mezzo della stampa a norma de' regolamenti in vigore, anche un altro esemplare dovrà darsi per rimanere presso la commissione che ne avrà fatta la revisione.

Art. 27. Il nostro ministro segretario di stato dell'agricoltura e del commercio incaricato dell'istruzione pubblica presenterà subito alla nostra approvazione un regolamento per la più facile esecuzione della presente legge.

Art. 28. Tutti i precedenti decreti e regolamenti contrarii a questa legge rimangono abrogati.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta e riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutt' i nostri reali domini, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, 19 gennaio 1848.

*Firmato come sopra.*

*Il Giornale del Regno delle Due Sicilie, in data di Napoli 19, che recò queste notizie in Torino, aggiunge, che appena dati questi decreti, un vapore salpava da Napoli recandone la notizia all'isola di Sicilia.*